

Il Tar blocca la vendita dei palazzi di Ca' Foscari

Vittoria di Italia nostra. I giudici: non aumenta il valore culturale



La norma Permuta si se il valore culturale del bene in entrata è maggiore

VENEZIA Il Tar annulla la delibera del consiglio di amministrazione di Ca' Foscari che autorizzava la permuta dei palazzi storici. E' la delibera contestata da due anni, con cui era stato dato mandato al rettore e al direttore generale di formalizzare un accordo con la società Pensplan Invest S.G.R. per la permuta tra gli edifici di proprietà dell'ateneo, Ca' Cappello, Palazzo Cosulich, Ca' Bembo e l'edificio di proprietà del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia, Ca' Sagredo». E' la vittoria di Italia Nostra, che ha visto accogliere dal Tar il suo ricorso. Dopo un primo passaggio nel 2014, in cui il Tar aveva respinto il ricorso di Italia Nostra definendolo «inammissibile per difetto di giurisdizione» e un secondo passaggio al Consiglio di Stato che nel gennaio 2015 aveva invece confermato la competenza del Tar, ieri i giudici amministrativi sono entrati nel merito. La delibera del consiglio di amministrazione di ateneo è illegittima perché nata per portare a compimento un'operazione di permuta immobiliare senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali, che autorizza permuta solo se il valore culturale del bene in entrata è superiore a quello in uscita. Non solo. «Qualora l'operazione immobiliare in questione debba essere classificata quale atto di compravendita e non di permuta - si legge nella sentenza - essa sarebbe nondimeno illegittima per contrasto con il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze

in data 26 luglio 2012, di approvazione del piano triennale degli investimenti 2012-2014 dell'università Ca' Foscari, che aveva previsto a tale riguardo un'operazione di permuta e non di compravendita immobiliare». Se da una parte insomma ci sarebbe stata dunque l'autorizzazione alla vendita (autorizzazione del direttore regionale per i beni culturali) dall'altra il Ministero dell'economia avrebbe approvato invece una permuta: «Ne conseguirebbe che i predetti Ministeri avrebbero autorizzato due operazioni immobiliari fra loro totalmente incompatibili» scrive la sentenza. Non solo. L'autorizzazione del Cda avrebbe autorizzato la vendita immobiliare a mezzo di trattativa privata al posto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla legge. Nella sentenza il Tar cita anche l'articolo 64 del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'università Ca' Foscari e lo definisce «illegittimo nella parte in cui disporrebbe che per i contratti attivi la forma di scelta del contraente è la trattativa privata». e «L'università — dice Ca' Foscari — prende atto della sentenza. Nel rispetto delle disposizioni di legge riafferma comunque il diritto di autonomia gestionale del proprio patrimonio immobiliare».

A.D'E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

